



SENT. N. 124/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **23924** del Registro di Segreteria,

ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione

Piemonte, nei confronti di **D.R.** (cod. fisc.:

omissis), nato a *omissis* il *omissis* e

residente in *omissis*, via *omissis* n. 7, in proprio e nella

qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale R.D. C.

S. DI R.D. (ora cessata), già corrente in

omissis, via *omissis* n. 3.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2024, con l'assistenza del

Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere Giuseppe Maria

Mezzapesa, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale

Consigliere, Marco Mormando, come da verbale.

Nessuno costituito in giudizio.

	Esaminati gli atti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Procura contabile ha citato il	
	convenuto in epigrafe indicato, perché se ne accerti e dichiarare la responsabilità	
	amministrativo contabile, condannandolo al risarcimento per l’importo	
	complessivo di euro 24.934,04, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., e per	
	essa della Regione Piemonte.	
	Il danno erariale contestato sarebbe stato commesso in relazione alla	
	agevolazione di cui a un bando a valere sulla L.R. n. 1 del 2009 in materia di	
	sviluppo e qualificazione delle piccole imprese artigiane, concessa, da	
	FINPIEMONTE S.p.A. (di seguito anche Finpiemonte), alla R.D. C.	
	S, DI R.D. (già R.D. C. DI	
	D.R., ora cessata, di seguito anche C.S. o	
	impresa).	
	2. La vicenda è venuta a conoscenza della Procura contabile a seguito della	
	trasmissione, con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, da	
	Finpiemonte, in adempimento degli obblighi di cui agli art. 51 e ss. del	
	Codice di giustizia contabile, di un dettagliato prospetto di 606 posizioni	
	debitorie riguardanti 568 soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di	
	mancate restituzioni di finanziamenti erogati.	
	3. Dall’istruttoria che ne è seguita è emerso quanto segue.	
	3.1. Con nota del 30 novembre 2012, Finpiemonte comunicava all’allora R.D.	
	C. DI D.R. la concessione di un	
	finanziamento complessivo di euro 150.000,00 nell’ambito del programma	
	- pag. 2 di 13 -	

	degli interventi previsto dalla L.R. 14 gennaio 2009, nr. 1, di cui euro	
	105.000,00 a carico di fondi regionali da erogare con tasso di interesse nullo.	
	Il finanziamento veniva richiesto per l’acquisto di macchinari, impianti tecnici	
	e automezzi allestiti con l’obiettivo di rendere possibile un miglioramento	
	sostanziale dei prodotti e dei servizi, ovvero dei propri processi produttivi per	
	l’impresa operante in Tortona (AL), Strada statale per Alessandria n. 10/C.	
	Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di	
	ammortamento di 60 (sessanta) mesi con rate trimestrali.	
	Il finanziamento veniva erogato il 30 gennaio 2013.	
	3.2. Alla scadenza, in data 29 gennaio 2014, non veniva presentato il	
	rendiconto finale delle spese sostenute, da produrre al Gruppo tecnico di	
	valutazione nei trenta giorni successivi alla data di conclusione del progetto	
	oggetto di finanziamento.	
	3.3. Il 23 ottobre 2014 l’impresa variava la propria denominazione in R.D.	
	C.S. DI R.D., senza darne comunicazione	
	a Finpiemonte S.p.A.	
	3.4. Il 16 ottobre 2017 la banca cofinanziatrice comunicava la revoca degli	
	affidamenti al cliente e a una garante del finanziamento.	
	3.5. Alla luce delle circostanze fin qui illustrate e atteso il perdurare della	
	mancata rendicontazione in ordine all’impiego del finanziamento erogato, con	
	lettera dell’8 marzo 2018, Finpiemonte comunicava all’impresa l’avvio del	
	procedimento di revoca totale dell’agevolazione per “la mancata	
	presentazione della rendicontazione finale” cui, in assenza di presentazione di	
	alcuna controdeduzione entro i termini dati, faceva seguito il provvedimento	
	del 28 aprile 2028 di revoca del finanziamento con intimazione delle	
	- pag. 3 di 13 -	

	restituzione dell’agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo	
	quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro	
	40.934,04, di cui euro 33.157,84 quale quota di debito residuo del	
	finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 7.776,20 quale	
	agevolazione calcolata tenendo conto del tasso d’interesse legale vigente alla	
	data dell’erogazione (30 gennaio 2013) e della data dell’adozione del	
	provvedimento di revoca (23 aprile 2018).	
	Con nota del 6 agosto 2020 Finpiemonte inviava all’impresa una richiesta di	
	pagamento dell’importo complessivo di euro 40.934,04, intimando e	
	diffidando formalmente il destinatario ad adempiere al versamento di detto	
	importo con contestuale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 cod. civ.	
	recapitata alla C.S. in pari data con posta elettronica certificata.	
	3.6. Il 19 maggio 2021 la C.S. veniva cancellata dal Registro delle	
	imprese, come emerge dalla visura storica estratta dal Registro delle imprese.	
	3.7. Con relazione allegata alla nota del 29 marzo 2023, Finpiemonte ha	
	comunicato di aver definito con Crédit Agricole un accordo di ristoro di più	
	posizioni di cofinanziamento per cui la banca era risultata inadempiente agli	
	obblighi di mandato assunti con le Convenzioni sottoscritte per la gestione dei	
	cofinanziamenti. In tale ambito, per la posizione della C.S., la	
	stessa banca ha riconosciuto e versato a Finpiemonte l’importo di euro	
	16.000,00 che la Procura contabile ha ritenuto di poter portare in riduzione del	
	credito residuo, ammontante complessivamente ad euro 24.934,04.	
	4. Espletata l’attività di indagine, ritenendo le condotte descritte	
	corrispondenti a una fattispecie di responsabilità amministrativa, la Procura	
	contabile ha emesso invito a dedurre nei confronti dell’odierno convenuto che	
	- pag. 4 di 13 -	

	non ha presentato deduzioni, né si è avvalso della facoltà di essere sentito	
	personalmente.	
	5. La Procura contabile, per i motivi in punto di diritto contenuti nell’atto di	
	citazione e di seguito sinteticamente riportati, ha ritenuto sussistere tutti i	
	presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa nei	
	confronti del convenuto.	
	5.1. In primo luogo, pacifico sarebbe il rapporto di servizio che unisce il	
	soggetto privato che ha percepito il finanziamento pubblico in oggetto all’ente	
	concedente, in termini di vera e propria relazione funzionale, sulla base della	
	consolidata giurisprudenza in materia.	
	5.2. Risulterebbe poi assodato, nella ricostruzione offerta nell’atto di	
	citazione, che la condotta tenuta dal convenuto, consistita nella mancata	
	rendicontazione dell’utilizzo del finanziamento ricevuto, rappresenti	
	un’irregolarità nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte di	
	giustizia UE in materia di erogazione di fondi comunitari.	
	5.3. Il nesso di causalità sarebbe ravvisabile, secondo il requirente, tra la	
	condotta antigiusuridica del medesimo e il danno erariale arrecato con la	
	fruizione indebita del finanziamento. Il convenuto, infatti, non si sarebbe	
	attivato, come avrebbe dovuto, al fine di assicurare che l’investimento	
	programmato venisse realizzato, nella consapevolezza di violare gli obblighi	
	ritenuti essenziali dal bando, alla luce del quadro fattuale cristallizzato nei	
	provvedimenti di revoca di Finpiemonte.	
	5.4. L’importo complessivo del danno contestato è di euro 24.934,04, di cui	
	euro 17.157,84 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con	
	fondi regionali ed euro 7.776,20 quale agevolazione.	
	- pag. 5 di 13 -	

	L'entità di tale credito residuo è stata confermata da Finpiemonte da ultimo	
	con la relazione allegata alla nota del 29 marzo 2023.	
	5.5. L'elemento soggettivo sarebbe per la Procura contabile il dolo o, in via	
	meramente subordinata, la colpa grave, atteso quanto emerso con riferimento	
	alla condotta e sopra riportato.	
	6. Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il	
	Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia del	
	convenuto, considerata la regolarità delle notificazioni.	
	Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le	
	conclusioni già rassegnate.	
	Nessuno presente per il convenuto.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia del convenuto, così	
	come riportato in epigrafe nell'atto di citazione, che non risulta costituito	
	nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di	
	fissazione dell'udienza.	
	2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere	
	accolta.	
	Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli	
	soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.	
	- pag. 6 di 13 -	

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020;

C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).

Come ricordato recentemente da questa Sezione, *“il privato percettore di siffatti contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell’ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)”* (Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n.97/2023).

Nel caso di specie, dunque, appare evidente l’instaurazione di un rapporto di servizio nei termini appena indicati, con riguardo al convenuto in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell’impresa.

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile, nelle proprie pronunce, ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che

hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego della stessa.

Del resto, come correttamente sostenuto nell’atto di citazione, lo “sviamento” delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un’indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l’impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in narrativa.

In sintesi, violando le previsioni del bando, l’impresa non ha presentato nei termini, né successivamente, la rendicontazione finale, non dando atto quindi del soddisfacimento delle finalità pubblicistiche perseguite e per le quali il contributo era stato erogato, con ciò frustrando le finalità che l’amministrazione pubblica si prefiggeva di raggiungere con il finanziamento.

Trattasi di condotta che ha costituito, dunque, causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all’erario rappresentato dall’importo erogato e non restituito.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento*

non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “constituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica del convenuto, che ha presentato la domanda di finanziamento ed ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando, e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

2.4. Quanto all’elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare di

un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., da ultimo, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione, non soltanto sotto il profilo meramente formale, ma in quanto presupposto indispensabile - secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla l. n.196/2009 (Allegato 1 "Principi contabili generali") in materia di finanza pubblica – per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I, sentt. n.143/2007 e n.358/2007). Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).

Nella specie, peraltro, risulta chiaramente come la condotta del convenuto si sia contraddistinta, non solo per la cosciente violazione delle disposizioni

previste dal bando, ma anche, per tutto quanto sopra illustrato, anche per il consapevole sviamento delle risorse pubbliche ricevute, non essendosi dato atto dell'utilizzo delle stesse per le finalità per cui erano state destinate.

2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento mai restituito, per complessivi euro 24.934,04, importo confermato da Finpiemonte con la nota di aggiornamento del 29 marzo 2023.

3. In conclusione, risulta accertata l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato per l'importo complessivo di euro 24.934,04, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione dolosa, o quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.

L'importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto dell'eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara la contumacia del convenuto e definitivamente pronunciando, condanna **D.R.**, in proprio e nella qualità di titolare e rappresentante legale dell'impresa individuale R.D. C.S. DI R.D. (ora cessata), al pagamento, in favore di FINPIEMONTE S.p.A., di complessivi euro 24.934,04 (ventiquattromilnovecentotrentaquattro/04), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo.

	Condanna il medesimo convenuto, al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, liquidate in euro 523,68 (cinquecentoventitré/68).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Giudice Estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 18/11/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	F.to digitalmente	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	F.to digitalmente	
	- pag. 12 di 13 -	

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza. Torino,

18/11/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente